Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica **DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTE** DIVISIONE V - PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

va@pec.mite.gov.it

Comune di Valtopina (Provincia di Perugia)

PARTENZA

Prot. N. 0005675 del 18-08-20 Nome Ministero dell'Ambiente e dell' del Te

Cat. 10 Classe 8 Fascicolo 1

COMUNE DI VALTOPINA

Oggetto: [ID: 9986] Impianto Eolico denominato "Monte Busseto" ubicato nel comune di Nocera Umbra (PG) e Valtopina (PG) costituito da 10 (dieci) aerogeneratori di potenza nominale massima 4,32 MW per un totale di 43,2 MW con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei comuni di Nocera Umbra, Valtopina e Foligno (PG). Parere di competenza ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lqs. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 6, del D.L. 152/2021

Proponente: Fri- El S.p.a

Il Comune di Valtopina, presa visione degli elaborati prodotti dalla proponente ai fini della procedura di cui in oggetto, intende esprimere, già in questa sede, il proprio parere negativo sull'istanza presentata evidenziando criticità insuperabili che non consentono, allo stato, nemmeno una compiuta valutazione progettuale poiché l'intervento, così come presentato, si rivela, ex sé, insostenibile ed impattante sotto ogni profilo: ambientale, paesaggistico e territoriale in genere.

La proponente sembra non considerare, infatti, che l'ipotesi di collocare un numero consistente di pale eoliche lungo il crinale di una fascia montuosa, in prossimità di siti sensibili e beni vincolati, scegliendo di dislocarle attraverso l'intero comprensorio di Nocera Umbra-Valtopina-Foligno, rendendole visibili perfino dal Comune di Assisi, appare di per sé lesiva di tutto il territorio citato, rendendo intollerabile e non valutabile il progetto proposto, alla luce delle considerazioni che seguono.

Sull'incidenza ambientale dell'intervento

Stupisce che la proponente abbia scelto quale ubicazione dell'intervento un'area che ricade parzialmente o totalmente nei seguenti siti sensibili:

- IT5210032 ZSC "Piani di Annifo-Arvello";
- IT5210024 ZSC "Fiume Topino" (Bagnara-Nocera Umbra);
- IT5210076 ZSC "Monte Alago" (Nocera Umbra);
- IT5330010 ZSC "Piana di Pioraco";
- IT5210019 ZSC "Fosso della Vallaccia-Monte Pormaiore";
- IT5210014 ZSC "Monti Maggio-Nero (sommità)";
- IT5330028 ZPS "Valle Scurosa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco";
- IT5330020 ZSC "Monte Pennino-Scurosa";
- EUAP0236 PNR "Parco del Monte Subasio" (cfr. Nota MASE del 21.7.2023)

Si tratta, all'evidenza, di un numero di zone sottoposte a tutela che renderebbe superflua perfino la VINCA, dimostrando già *ictu oculi* una incidenza ambientale del progetto ingiustificata e non mitigabile.

Peraltro, lo stesso studio di incidenza prodotto dalla proponente rivela un numero di aree tutelate presenti nell'area vasta, addirittura maggiore:

Per quanto riguarda l'area vasta, nel raggio di 5km dall'area dell'impianto eolico (aerogeneratori) ricadono le seguenti aree Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS) ed IBA:

- ZSC IT5210019 "Fosso della Vallaccia Monte Pormaiore", distante circa 100 m dall'aerogeneratore più prossimo (WTG NU10) e circa 2.3 km dalla Cabina di Consegna 36kV;
- ZSC IT5210076 "Monte Alago (Nocera Umbra)", distante circa 1.1 km dall'aerogeneratore più prossimo (WTG NU08) e circa 4.3 km dalla Cabina di Consegna 36kV;
- ZSC IT5210024 "Fiume Topino (Bagnara Nocera Umbra)", distante circa 1.7 km dall'aerogeneratore più prossimo (WTG NU07) e circa 6.0 km dalla Cabina di Consegna 36kV;
- ZSC IT5330010 "Piana di Pioraco", distante circa 2.2 km dall'aerogeneratore più prossimo (WTG NU08) e circa 6.0 km dalla Cabina di Consegna 36kV;
- ZSC IT5210032 "Piani di Annifo Arvello", distante circa 3.9 km dall'aerogeneratore più prossimo (WTG VT01) e circa 14 km dalla Cabina di Consegna 36kV;
- ZSC IT5210014 "Monti Maggio Nero (sommità)", distante circa 4.2 km dall'aerogeneratore più prossimo (WTG NU10) e circa 2.3 km dalla Cabina di Consegna 36kV;
- ZSC IT5330020 "Monte Pennino Scurosa", distante circa 4.8 km dall'aerogeneratore più prossimo (WTG NU08) e distante circa 8.5 km dalla Cabina di Consegna 36kV;

- ZPS IT5330028 "Valle Scurosa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco", distante circa 4.8 km dall'aerogeneratore più prossimo (WTG NU08) e distante circa 8.5 km dalla Cabina di Consegna 36kV;
- IBA 094 "Colfiorito", distante circa 3.8 km dall'aerogeneratore più prossimo (WTG VT01) e circa 11.0 km dalla Cabina di Consegna 36kV_(cfr. Relazione di Incidenza; codice elaborato ELAB.148).

Non varrebbero ulteriori commenti a dimostrare l'incidenza ambientale del progetto, ma si intende tuttavia evidenziare che la stessa Relazione prodotta dalla proponente non risulta coerente con quanto previsto dalla normativa in materia, svelando il mancato rispetto di dati, criteri e parametri richiesti ai fini della valida presentazione di uno studio di incidenza ambientale.

Si consideri infatti che le linee guida nazionali sulla VINCA - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate con Intesa del 28.11.2019, ai sensi ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019 - prevedono, disciplinandolo, il contenuto, la metodologia ed il livello di dettaglio necessario ad una compiuta valutazione di incidenza, rappresentando così il riferimento normativo ineludibile circa la legittimità dello studio prodotto dall'istante.

La proponente, anzitutto, manca di fornire in modo agevole i riferimenti bibliografici e l'appendice, così come richiesto dalle linee guida, le quali prevedono:

"VII. Bibliografia, sitografia e Appendice allo Studio

Al fine di consentire una consultazione speditiva dello Studio di Incidenza da parte del valutatore, si suggerisce di inserire oltre alla bibliografia anche un'appendice che includa tutti gli strumenti e i documenti di consultazione bibliografico utili, anche utilizzando collegamenti ipertestuali...."

L'istante si limita infatti ad un mero elenco di documenti utilizzati come fonti e collocati all'inizio del proprio studio, senza fornire alcuna nota munita di bibliografia nel corpo del lavoro, rendendo così impossibile riferire le fonti al contenuto della relazione, specie nell'individuazione dei siti e delle aree sensibili ove sì vengono richiamati i documenti consultati, ma senza collegamenti ipertestuali ovvero riferimenti che permettano al valutatore di cogliere facilmente genesi e contenuto del dato.

Peraltro, la proponente nei propri riferimenti non ha incluso la DGR N. 973, seduta del 10/09/2018 avente ad oggetto: Progetto LIFE13 NAT/IT/000371 — Approvazione della Strategia di gestione per la rete Natura 2000 e del Quadro delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritized Action Framework — PAF) per la Rete Natura 2000 della Regione Umbria, la quale deliberazione prevede che : "Visto che tra gli obiettivi del Progetto LIFE13 NAT/IT/000371 - "La strategia Umbra per Natura 2000" è inclusa la definizione di una strategia di gestione dell'intera rete regionale dei siti Natura 2000 atta a garantirne una gestione efficace e duratura mediante il raggiungimento e il mantenimento dello stato di conservazione favorevole di habitat e specie....."

Basta leggere al proposito *LIFE13 NAT/IT/000371 SUN LIFE La Strategia Umbra per Natura 2000 AZIONE C2 Strategia di gestione per la rete Natura 2000 - Regione Umbria* presente proprio nel sito web della Regione dedicato ai siti sensibili per acclarare quale sia, dal punto di vista ambientale, l'importanza ed il valore dell'area selezionata come ubicazione del progetto:

6.1 Tutela e rafforzamento dei paesaggi appenninici

Il paesaggio appenninico si contraddistingue per essere l'ambito caratteristico dove si concentra il più elevato livello di risorse ambientali e dove è presente un importante grado di biodiversità. Gli obiettivi che interessano questo ambito paesaggistico mirano ad una tutela e protezione delle caratteristiche intrinseche delle aree montane, con speciale riferimento alla protezione della biodiversità nei Siti Natura 2000. Inoltre, vengono proposte alcune azioni di rafforzamento e sostegno delle pratiche agronomiche e silvo-pastorali che implicano un impatto sostenibile sul territorio e sull'ambiente, anche al fine di mantenere un buon livello di diversità e caratterizzazione paesaggistica, evitando l'attivazione di fenomeni, localmente presenti, di omogeneizzazione delle componenti del paesaggio montano. In questo ambito è molto importante anche il ruolo che svolge la risorsa acqua, che è uno degli assi portanti della connettività ecologica e che può essere gestita e preservata attraverso la creazione di accordi o contratti tra soggetti pubblici e privati.

All'interno dei paesaggi appenninici caratteristici della Regione Umbria distinguiamo due paesaggi per i quali si propongono delle azioni specifiche. Paesaggio appenninico a dominante fisico naturalistica con elementi storico culturali diffusi della Val Nerina. L'area individuata comprende gli ambiti 4FN Colfiorito, 7FN Valnerina e 8FN Nursina previsti dal PPR 2012 e si sviluppa dal Piano di Colfiorito, delimitato dalle catene montuose del Nocerino – Gualdese a Nord..... evidenziando così che l'area prescelta concentra una serie di azioni volte alla protezione, tutela e mantenimento degli habitat e dei paesaggi naturali consacrate anche nelle scelte effettuate dalla stessa Regione Umbria

Del resto, il territorio Umbro assume una posizione peculiare poiché di transizione tra le regioni biogeografiche mediterranea e continentale, rappresentando un nodo di elevata biodiversità con numerosi endemismi. Questa variabilità è rappresentata nei 102 siti (95 SIC, 5 ZPS e 2 siti di tipo C) che costituiscono la Rete Natura 2000, coprendo più del 15% del territorio regionale. Risulta quindi incomprensibile come un numero talmente elevato di siti sensibili presenti nell'area di progetto – addirittura uno a soli 100 m dall'aerogeneratore (WTG NU10), possa condurre ad uno studio di incidenza che accolga nelle sue conclusioni: "Dalle valutazioni riportate nel presente documento, unitamente alle valutazioni ed analisi riportate nello Studio d'Impatto Ambientale, di cui la presente relazione costituisce allegato per farne parte integrante, tenuto conto delle eventuali misure di mitigazione, è possibile concludere che il Progetto non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità dei siti Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi."

Risulta quindi del tutto errato lo studio condotto dal momento che, concludendo per l'assenza di incidenze significative, manca anche di analizzare il livello III della procedura di valutazione di incidenza e cioè:

"livello III: Possibilità di deroga all'articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate condizioni. Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, infatti, l'articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che comprendono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per realizzazione del progetto, e l'individuazione di idonee misure compensative da adottare." (cfr. Relazione di incidenza prodotta dalla proponente)

La stessa proponente non individua così le possibili deroghe all'art. 6 paragrafo 3, riconoscendo essa stessa, quindi, che non ve ne sono, non avendo nemmeno individuato, a tale fine, idonee forme di compensazione ambientale tese a neutralizzare, ovvero minimizzare, gli impatti.

Sulle misure di mitigazione, invece, non vale spendere commenti dal momento che, secondo la proponente, utilizzare mezzi funzionanti e conformi alla normativa vigente equivale a mitigare l'incidenza dell'opera nella fase di cantiere.

Si legge infatti nello studio sulla VINCA prodotto: "Per quanto riguarda l'allestimento e la gestione dell'area di cantiere, occorre osservare le seguenti indicazioni, in parte già previste dal progetto:

- stoccaggio in sicurezza delle sostanze e materiali pericolosi per gli agrosistemi, che andranno sistemati in un'area adibita a cantiere non comunicanti con la rete idrografica superficiale;
- impiego di mezzi perfettamente funzionanti e conformi alla normativa vigente in fatto di emissioni;
- la manutenzione dei mezzi di cantiere non deve avvenire nell'area individuata come cantiere ma esclusivamente in officine autorizzate;
- il rabbocco, rifornimento e lavaggio dei mezzi utilizzati devono essere operate con ogni precauzione, al fine di evitare qualsiasi sversamento di sostanze inquinanti;
- rimessaggio dei mezzi in aree lontane da copri idrici anche di modesta portata (quali anche canali per l'irrigazione) in modo da evitare che le possibili perdite di gasolio o lubrificanti possano entrare in contatto con l'acqua;
- una volta terminati i lavori si deve garantire lo smantellamento tempestivo del cantiere, lo smaltimento di eventuali materiali utilizzati, di quelli non utilizzati, della terra in eccesso, dei rifiuti eventualmente prodotti con il lavoro o di rifiuti di altra origine presenti nell'area, evitando qualsiasi accumulo di vario genere nel sito."

Si evidenzia che queste sono cautele basilari, rispondenti alle norme fondamentali della materia, e non costituiscono di certo misure di mitigazione.

Al proposito le linee guida nazionali sulla VINCA riportano che:

"Congruità delle misure di mitigazione appropriate al Livello II

Come introdotto dalle Guide dell'Unione europea, le misure di mitigazione, o attenuazione, sono misure intese a ridurre al minimo, o addirittura ad annullare, l'incidenza negativa di un P/P/P/I/A, durante o dopo la sua realizzazione. Ne costituiscono parte integrante e debbono contenere iniziative volte alla riduzione delle interferenze generate nel Sito dall'azione, senza però arrecare ulteriori effetti negativi sullo stesso."

La proponente, peraltro, appare confondere la fase di monitoraggio dell'opera da quella di predisposizione delle misure di mitigazione, poiché dette misure compaiono, in modo incomprensibile, nel Piano di Monitoraggio ambientale, il quale sembrerebbe anche contraddire la conclusione della relazione sulla VINCA poiché ammette una significatività dell'impatto come rischio di collisione di animali selvatici volatori da parte delle pale degli aerogeneratori qualificata come media, così come di valore medio viene qualificato l'impatto del progetto in relazione alla biodiversità, al paesaggio confermandone così la visibilità, al suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare, nonché al rumore.

Considerato quindi il livello degli impatti generati dall'intervento in oggetto sull'ambiente e sulla biodiversità come Bene tutelato, si riporta un principio cardine della materia che obbliga in via prioritaria il rispetto di un dovere di precauzione nella valutazione dei progetti aventi incidenza ambientale, imponendo quindi un'ottica preventiva rispetto alla causazione di possibili successive interferenze negative.

Le linee guida nazionali sulla VINCA stabiliscono infatti che:

1.8 Definizioni e criteri da rispettare per la Valutazione di Incidenza

Principio di precazione

Il principio di precauzione è contenuto nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE) (ex articolo 174 del TCE). La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire obiettivi quali la salvaguardia, la tutela ed il miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". Secondo la Commissione europea, lo scopo del principio di precauzione è quindi quello di garantire un alto livello di protezione dell'ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio. Il principio di precauzione è invocato al fine di garantire un livello appropriato di protezione dell'ambiente e della salute, nonché quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Nella procedura di Valutazione di Incidenza, il principio di precauzione deve essere applicato ogni qualvolta non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative generate da un piano/programma/progetto/intervento/attività sui siti della rete Natura 2000.

Nel caso di specie non è possibile escludere con ragionevole certezza che il progetto in oggetto generi interferenze significative sull'ambiente, anzi è possibile affermare con certezza il contrario, poiché provato dalla stessa proponente l'impatto negativo di quel progetto sulla biodiversità, le cui misure di mitigazione non riescono di certo a contenerne gli effetti.

Si evidenzia infine la carenza di legittimazione soggettiva nella redazione dello studio sulla VINCA depositato dalla proponente, essendo lo stesso redatto dal medesimo Ingegnere progettista che ha redatto il SIA e gli altri elaborati progettuali, senza che ne vengano indicate le specifiche competenze in materia naturalistico-ambientale.

Le linee guida nazionali sul punto prevedono infatti che:

"Gli Studi di Incidenza devono essere redatti da figure professionali di comprovata competenza in campo naturalistico/ambientale e della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico, tenendo conto degli habitat e delle specie per i quali il sito/i siti Natura 2000 è/sono stato/i individuato/i."

Sull'inidoneità dell'area di progetto e dell'elaborazione progettuale: l'interferenza visiva dell'impianto.

Sul punto le linee guida ministeriali relative alla installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, contenute nel DM 10.9.2010, dimostrano già come l'area di progetto si configuri inidonea. Le stesse linee guida prevedono infatti che:

"in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni, con le modalità di cui al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti:

- i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;
- zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica;
- zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;
- le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di Ramsar;

- le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
- le Important Bird Areas (I.B.A.);
- le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette);
- istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;
- aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali;
- aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
- ...(omissis)....
- zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.

La Regione Umbria ha puntualmente tradotto le disposizioni nazionali prevedendo nel RR 7/201 i criteri, le condizioni e le aree inidonee alla installazione. È sufficiente leggere l'allegato B ove si disciplina l'ubicazione degli impianti eolici per comprendere che la minimizzazione degli impatti paesaggistico ed ambientale rappresenta il criterio preferenziale di valutazione del progetto e di scelta collocativa dell'intervento (cfr. anche il punto e) dei criteri generali di localizzazione, il quale evidenzia come la scelta di collocazione delle pale eoliche lungo un crinale qualifichi già inidoneo il progetto in esame). Pertanto, l'autorizzazione non potrebbe mai essere rilasciata risultando del tutto pretermesse le prescrizioni contenute nelle fonti nazionali e regionali disciplinanti l'installazione di impianti eolici.

L'interferenza visiva dell'impianto delinea, infatti, uno degli elementi di maggiore incidenza negativa sull'istanza in oggetto, poiché la scelta di dislocare dieci aerogeneratori sul crinale di una catena montuosa rende, a priori, certamente impattante l'intervento ed in alcun modo mitigabile.

L'impianto risulta infatti ben visibile anche dal territorio del Comune di Valtopina come mostra l'analisi sull'intervisibilità condotta attraverso il portale webGis della Provincia di Perugia che acclara una interferenza visiva anche rispetto a Beni tutelati e a coni visuali protetti.

Del resto, è la stessa proponente ad affermare che: "la disposizione del Progetto sul terreno dipende oltre che da considerazioni basate su criteri di massimo rendimento dei singoli aerogeneratori, anche da fattori legati alla presenza di vincoli ostativi, alla natura del sito, all'orografia, all'esistenza o meno delle strade, piste, sentieri, alla presenza di fabbricati e, non

meno importante, da considerazioni relative all'impatto paesaggistico dell'impianto nel suo insieme." (cfr. Pag. 15 Studio di incidenza ambientale), ritenendo quindi che la scelta collocativa dipenda essenzialmente dalla volontà di massimizzare il rendimento degli aerogeneratori e quindi il profitto del progetto, individuando, solo come ultimo criterio, l'impatto paesaggistico dell'intervento, certamente postergabile rispetto all'esigenza di collocare l'impianto fuori da vincoli ostativi e ove sia garantita maggiore redditività.

Risultano pertanto violate le norme cardine della materia, a partire dall'art. 9 Cost che impone di considerare il Paesaggio tra i Beni fondamentali, di certo non degradabili rispetto al principio dello sviluppo sostenibile ed alla tutela delle fonti di energia rinnovabile.

Va infatti ribadito che l'eventuale installazione dell'impianto configura anche un interesse di natura privata che trova spazio all'interno del procedimento subordinatamente ad altri interessi considerati invece prioritari: "il principio di derivazione comunitaria della massima diffusione degli impianti di energia da fonte rinnovabile può trovare eccezione in presenza di esigenze di tutela della salute, paesaggistico-ambientale e dell'assetto urbanistico del territorio (sentenze n. 13 del 2014 e n. 224 del 2012), ma la compresenza dei diversi interessi coinvolti, tutti costituzionalmente rilevanti, ha come luogo elettivo di composizione il procedimento amministrativo, come previsto al paragrafo 17.1 delle linee guida, approvate con d.m. 10 settembre 2010, ai sensi del comma 10 del citato articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, poiché è nella sede procedimentale che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora con ulteriori interessi di cui sono titolari i singoli cittadini e le comunità (sentenza n. 69 del 2018);

(Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 aprile 2022, n. 2464)

Quello che la proponente trascura, infatti, è che l'inidoneità dell'area di progetto può essere ravvista all'esito di un singolo procedimento di VIA considerato il contesto complessivo d'intervento:

"dall'analisi del territorio in cui sono previsti i nove aerogeneratori [...] si evidenzia che su quattro aree insistono emergenze archeologiche" e che "tutte le aree limitrofe in prossimità del parco eolico sono ricche di monumenti e di aree archeologiche come ben evidenziato nella Relazione e nella Carta Archeologica [...]", oltre alla presenza di due aree dichiarate di notevole interesse culturale, ovvero il "Complesso di Sa Punta 'e Unossi" e la "Domus a prospetto architettonico di Sa Figu Niedda", di cui ai d.m. rispettivamente del 16 ottobre 1990 e del 18 gennaio 1977 (nota della Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro prot. n. 7174 del 10 luglio 2014, doc. 10 della ricorrente in primo grado); ii) il progetto qualora realizzato "avrebbe una forte incidenza con il contesto architettonico (abitato storico di Florinas) e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze, in particolare con la Chiesa di Sant'Antonio di Bore", ed avrebbe altresì effetti negativi sul paesaggio poiché "la collocazione prossima della cresta dei versanti collinari rende gli aerogeneratori visibili da grande distanza. (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 aprile 2022, n. 2464)

Sull'inidoneità dell'area ex art. 20 D.Lgs 199/2021

La proponente con nota depositata presso il MASE in data 27.7.2023 dichiara di non essere all'interno delle aree qualificate come idonee ex art. 20 co. 8 D.Lgs 199/2021.

L'istante, infatti, attraverso una ricostruzione unilaterale riporta dapprima il testo del comma citato per poi concludere che, essendo al di fuori delle aree individuate dalla norma, l'impianto, semplicemente, non risulta ricompreso in aree idonee, senza però effettuare una verifica sulla compatibilità o meno con la fascia di rispetto individuata dalla norma medesima

Il comma otto sopracitato, alla lettera c-quater stabilisce al proposito che: fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((, incluse le zone gravate da usi civici all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), nè ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici."

E' indubbio, pertanto, che l'impianto della proponente sia al di fuori del perimetro individuato ai fini dell'idoneità delle aree, ma resta da chiarire se la zona d'intervento sia ricompresa proprio all'interno di quel perimetro, cioè se l'intervento si collochi entro la fascia di rispetto individuata dalla normativa, con ogni conseguenza di legge.

Sull'interferenza con i Beni tutelati e sull'ipotesi della viabilità di progetto

Lo Studio di impatto ambientale depositato dalla proponente (cfr. ELAB. 146 pag. 27) evidenzia che :

"Come si evince dagli stralci sopra riportati, l'Impianto Eolico (costituito da n°10 aerogeneratori e relative piazzole) risulta esterno ad aree vincolate ai sensi degli artt.136-142 del D. Lgs. 42/2004, ad eccezione dell'aerogeneratore WTG VT01 il quale ricade in "zone gravate da usi civici" ai sensi dell'art.142, co.1, lett. h) del Codice.

Alcuni tratti del Cavidotto 36 kV interessano:

- "Torrenti e corsi d'acqua", ai sensi dell'art.142, co.1, lett. c) del Codice;
- "Foreste e boschi", ai sensi dell'art.142, co.1, lett. g) del Codice;
- "Zone gravate da usi civici", ai sensi dell'art.142, co.1, lett. h) del Codice.

Alcuni tratti di viabilità esistente da potenziare interessano:

- "Foreste e boschi", ai sensi dell'art.142, co.1, lett. g) del Codice;
- "Zone gravate da usi civici", ai sensi dell'art.142, co.1, lett. h) del Codice.

Alcuni tratti di nuova viabilità interessano: - "Zone gravate da usi civici", ai sensi dell'art.142, co.1, lett. h) del Codice."

L'esistenza di un'area gravata da uso civico esclude in radice che l'aerogeneratore WTG VT01 possa essere assentito, inoltre i vincoli presenti sia nell'area afferente alla viabilità presente, sia in quella afferente alla viabilità di nuova realizzazione impongono la mancanza di compatibilità dell'intero progetto, risultando di fatto impossibile collocare gli aerogeneratori alla luce dei vincoli citati.

Il progetto sulla viabilità, in particolare, risulta inidoneo da un punto di vista tecnico, oltreché incompatibile con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell'area di intervento.

La proponente scrive infatti che: "Al fine di garantire l'installazione dell'impianto eolico si prevedono puntuali interventi temporanei di adeguamento della viabilità principale di accesso al sito del parco eolico, consistenti in limitati allargamenti stradali al fine di renderla transitabile dai mezzi di trasporto della componentistica delle turbine. Trattasi di operazioni completamente reversibili, le aree interessate dagli allargamenti saranno completamente ripristinate e ricoperte con il terreno vegetale precedentemente asportato e accantonato in loco." Si chiede di quantificare tali "limitati allargamenti stradali" poiché le strade presenti, caratterizzate per lo più da tracciati ridotti e compatibili con le caratteristiche montuose del sito, non risultano affatto compatibili con il trasporto di pale eoliche. Inoltre, la temporaneità degli interventi che viene invocata dalla proponente, con il solo evidente fine di escludere dall'autorizzazione paesaggistica opere ed interventi realizzati in aree vincolate (All. A DPR 3 marzo 2017 n. 31), in realtà viene contraddetta ove lei stessa afferma di eseguire opere dal carattere definitivo come le piazzole di costruzione: "A valle del montaggio dell'aerogeneratore, le aree esterne alla piazzola definitiva, occupate temporaneamente per la fase di cantiere, verranno ripristinate alle condizioni iniziali. Pertanto, in fase di esercizio, la piazzola non verrà ridotta e conserverà le dimensioni planimetriche massime di 42 x 61 m." (cfr. Pag. 24 Studio di incidenza ambientale)

In generale tutta l'ipotesi della viabilità progettuale risulta inidonea e predisposta in modo superficiale senza fornire dati certi che possano inquadrare sia le dimensioni di tale viabilità, sia il reale impatto del progetto.

Si legge infatti nel SIA: "Il montaggio dell'aerogeneratore richiede la predisposizione di aree di dimensioni e caratteristiche opportune, necessarie per accogliere temporaneamente sia i componenti delle macchine (elementi della torre, pale, navicella, mozzo, etc,) che i mezzi necessari al sollevamento dei vari elementi.

La viabilità interna sarà costituita da una serie di strade e di piste di accesso che consentiranno di raggiungere agevolmente tutte le postazioni in cui verranno collocati gli aerogeneratori. Tale viabilità interna sarà costituita sia da strade già esistenti che da nuove strade appositamente realizzate. Le strade esistenti verranno adeguate in alcuni tratti per rispettare i raggi di curvatura e l'ingombro trasversale dei mezzi di trasporto dei componenti dell'aerogeneratore. Tali adeguamenti consisteranno quindi essenzialmente in raccordi agli incroci di strade e ampliamenti della sede stradale nei tratti di minore larghezza, per la cui esecuzione sarà richiesta l'asportazione, lateralmente alle strade, dello strato

superficiale di terreno vegetale e la sua sostituzione con uno strato di misto granulare stabilizzato. Le piste di nuova costruzione avranno una larghezza di 5,0 m e su di esse, dopo l'esecuzione della necessaria compattazione, verrà steso uno strato di geotessile, quindi verrà realizzata una fondazione in misto granulare dello spessore di 50 cm e infine uno strato superficiale di massicciata dello spessore di 10 cm. Verranno eseguite opere di scavo, compattazione e stabilizzazione nonché riempimento con inerti costipati e rullati così da avere un sottofondo atto a sostenere i carichi dei mezzi eccezionali nelle fasi di accesso e manovra. La costruzione delle strade di accesso in fase di cantiere e di quelle definitive dovrà rispettare adeguate pendenze sia trasversali che longitudinali allo scopo di consentire il drenaggio delle acque impedendo gli accumuli in prossimità delle piazzole di lavoro degli aerogeneratori. A tal fine le strade dovranno essere realizzate con sezione a pendenza con inclinazione di circa il 2%.

Sulla valutazione del rischio archeologico e sulla necessità della VIAP

La Relazione archeologica depositata dalla stessa proponente è sufficiente, da sola, ad escludere la possibilità di un simile intervento sul territorio stante le molteplici e comprovate interferenze negative del progetto sul contesto archeologico dell'area (cfr. Relazione archeologica ELAB. 169 disponibile presso il sito dedicato del MASE)

Si legge infatti:

"In particolare, il rischio sarà alto, lungo le opere che poggiano sulla via Fano, che ricalca l'antica via Flaminia. Pur essendo strada già trasformata, la Società si rende disponibile a ubicare il cavidotto, di concerto con le indicazioni della Soprintendenza, di modo da non interferire in alcun modo con le strutture antiche. Il rischio è medio – sulla stazione e nel cavidotto di accesso (contesto archeologico), per i cavidotti nei pressi della via Traiana, per il cavidotto non ricognito, per le torri n. 8-9 (per la posizione topografica, soprattutto la nove che si trova lungo una viabilità riconosciuta come viabilità storica). Torre 1 e torre 3 e nei pressi della torre 2 per la presenza del sito 8, noto da bibliografia. Il resto dell'opera è a rischio basso. Tenuto conto dell'esigenza di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-archeologico e alla luce di quanto emerso dell'indagine archeologica preventiva, la Società si rende disponibile ad attuare tutte le azioni necessarie ad ottemperare alla procedura per la verifica preventiva dell'interesse archeologico come previsto dalla circolare n°1 del 20.01.2016. In particolare, si impegna a condurre indagini sia indirette (indagini geofisiche e geochimiche) che dirette (indagini archeologiche stratigrafiche), al fine di evitare la distruzione e/o manomissione del patrimonio archeologico ancora non noto."

Si evidenzia pertanto la necessità che vengano certamente stralciate dal progetto tutte le opere determinanti un rischio alto ovvero medio, e che comunque venga immediatamente attivato il procedimento di verifica preventiva di interesse archeologico (VIAP), poiché anche la stessa proponente si è dichiarata disponibile all'avvio di tale *iter* che, nel caso specifico, assume carattere prodromico ed ineludibile rispetto alla valutazione di impatto ambientale del progetto.

Sulle opere autorizzabili con il progetto

Viene riportato dalla proponente il dettaglio delle opere costituenti il progetto (cfr. Studio di incidenza ambientale) :

Nello specifico, il progetto prevede:

- n. 10 aerogeneratori, ciascuno con potenza massima di 4,32 MW, rotore tripala a passo variabile, diametro massimo pari a 155 m e altezza complessiva massima fuori terra pari a 180 m;
- viabilità di accesso, con carreggiata di larghezza pari a 5,00 m;
- n. 10 piazzole di costruzione, necessarie per accogliere temporaneamente sia i componenti delle macchine che i mezzi necessari al sollevamento dei vari elementi, di dimensioni di circa 40 x 60 m;
- rete di elettrodotto interrato a 36 kV di collegamento interno fra gli aerogeneratori;
- rete di elettrodotto interrato costituito da dorsali a 36 kV di collegamento tra gli aerogeneratori e la Cabina di Consegna 36 kV;
- Cabina di Consegna 36 kV;
- Cavidotto a 36 kV per il collegamento in antenna dell'impianto sulla Stazione Elettrica della RTN:
- Impianto di Rete per la Connessione.

Tuttavia, non è chiaro se verrà realizzata anche una nuova stazione elettrica, la stessa proponente infatti nel SIA (cfr. Pag. 8) afferma che:

"Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di produzione energia rinnovabile da fonte eolica ubicato nei comuni di Nocera Umbra (PG) e Valtopina (PG), costituito da n°10 aerogeneratori di potenza nominale massima 4.32 MW per un totale di 43.20 MW, con relative opere di connessione ed infrastrutture indispensabili nei comuni di Nocera Umbra, Valtopina e Foligno (PG), collegato in antenna a 36 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) sita nel comune di Nocera Umbra da inserire in entra-esce alla linea RTN a 132 kV "Nocera Umbra – Gualdo Tadino".

Si chiede quindi di specificare che cosa verrà effettivamente realizzato con il progetto proposto, dal momento che la nuova stazione elettrica non può essere annoverata quale accessorio implicito dell'impianto, dovendo per la stessa rispettarsi il prescritto *iter* di legge di competenza ministeriale. L'*iter* citato, infatti, non potrebbe mai essere soddisfatto nel procedimento in oggetto, non potendo la proponente fruire di un unico binario procedimentale che finirebbe così per autorizzare, illegittimamente, l'intervento proposto e la stazione elettrica.

Sulle misure compensative

La proponente, svelando una sorprendente inconsapevolezza della lesione paesaggistica e territoriale arrecata, non ha neanche formulato proposte di misure compensative che avrebbero potuto, non certo soddisfare, ma quanto meno tentare una compensazione sulla privazione per la comunità locale di un valore identitario costituente risorsa per il futuro.

Stante quanto sopraesposto il Comune di Valtopina esprime il proprio insuperabile dissenso all'istanza presentata, alla luce del carattere impattante dell'intervento proposto sotto il profilo ambientale, paesaggistico e territoriale in genere, in alcun modo mitigabile e non sostenibile poiché collocato in un'area fragilissima e sensibile costituente da millenni uno dei tratti distintivi del Paesaggio appenninico umbro.

Riservata e salva ogni prerogativa in merito.

Il Sindago de Empre di Valtopina